



Comune di Cislano

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI ESTERNI**

**a norma dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165
e art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267**

approvato con delibera G.C. n. 49 del 08.04.2008

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Programma di fabbisogno</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 – Individuazione dei fabbisogni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 – Selezione per la individuazione delle professionalità</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 9 – Formalizzazione dell’incarico</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 10 – Incarichi conferiti a dipendenti pubblici</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 11 – Pubblicizzazione e Condizioni per l’esecuzione degli incarichi professionali</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 13 – Controlli dell’organo di revisione e della Corte dei Conti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 14 – Esclusioni</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 15 – Funzioni di supporto e presidio organizzativo</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 16 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 14</i>

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all'amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza, ed in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244/2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle **competenze altamente qualificate** da svolgere in maniera autonoma, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell'Ente;
 - c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
 - d) **altre collaborazioni esterne** ad alto contenuto professionale.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Le prestazioni possono essere rese nell'ambito di rapporti contrattuali di natura occasionale e saltuaria o di natura coordinata e continuativa come segue:

 - a) **Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale**, si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l'attività

del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

- b) **I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa**, si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente in capo al quale è riservato il potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi (senza vincolo di subordinazione). Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

Articolo 2

Programma di fabbisogno

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 c. 55 della Legge 244/2007, approva annualmente il **programma degli incarichi**, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento, unitamente al Bilancio di Previsione nell'ambito del quale è prevista la relativa copertura finanziaria.
2. Il **limite della spesa annua** per incarichi è fissata complessivamente nella misura massima del 5% della spesa del personale dipendente risultante dai dati dell'ultimo conto consuntivo approvato (intervento 1). La relativa somma viene debitamente prevista negli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.
3. Il superamento del limite di spesa è consentito solo per motivate esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa adozione dei necessari provvedimenti da parte del Consiglio comunale.
4. Il programma di cui al c.1 deve trovare adeguata corrispondenza nel Piano Esecutivo di Gestione con il quale vengono dettagliati i relativi obiettivi da perseguire e le risorse assegnate. Per gli incarichi non previsti nel P.E.G. la Giunta, previa modifica del programma stesso, provvederà ad assegnare le risorse necessarie in relazione agli obiettivi da conseguire.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporanee a soggetti esterni **esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento:
 - a) Deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

- b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, eventualmente congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale ;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato (previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta);
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5.
2. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Posizione Organizzativa che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
3. E' possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata dal Responsabile di p.o. interessato prima della sottoscrizione del contratto. L'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse nel corso del rapporto interesse è causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Articolo 4

Individuazione dei fabbisogni

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, viene seguita la seguente procedura:
- a) il Responsabile di p.o. interessato certifica la carenza della necessaria professionalità nell'ambito del proprio settore e invia al Direttore Generale (o, qualora non nominato, al Segretario Comunale) una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle

attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico e il relativo compenso.

- b) il Direttore Generale, verificata la congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale e con le funzioni istituzionali, accerta che la tipologia dell'incarico risponda ai requisiti essenziali di temporaneità e di elevata professionalità. Accerta, inoltre, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione comunale, tenendo conto delle mansioni esigibili.
2. In caso di esito negativo della verifica condotta e formalmente comunicata al Responsabile di p.o. interessato, il Direttore Generale verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa in vigore ed esprime parere favorevole in ordine al ricorso ad una collaborazione eterna come definita all'articolo 1 del presente regolamento.
 3. Gli atti vengono quindi trasmessi al Responsabile del settore competente che predispone i provvedimenti necessari alla individuazione delle professionalità da ricercare.

Articolo 5

Individuazione delle professionalità

1. Il Responsabile del settore interessato predispone un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
 - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) Durata dell'incarico ed il tipo di rapporto per la formalizzazione dello stesso (occasionale o coordinato e continuativo);
 - d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) Criteri di valutazione delle offerte
 - g) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso viene fissato un termine per la presentazione delle domande corredate dei curricula e delle relative offerte, nonché delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione. Nell'avviso viene inoltre stabilito il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - f) Che non vi siano situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso.
4. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per almeno 15 giorni consecutivi.
5. Per incarichi di importo inferiore ad **Euro 4.000,00 (iva esclusa)**, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui ai commi 1 e comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile di p.o. del settore interessato procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso una commissione appositamente costituita nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. Qualora la commissione sia composta da funzionari dell'Ente l'attività viene prestata a titolo gratuito.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale riferibile all'incarico;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

I punteggi necessari per la valutazione/comparazione potranno essere di volta in volta predefiniti dalla commissione di valutazione.

3. Per particolari tipologie di collaborazione il bando potrà prevedere colloqui di selezione e/o presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.
4. Della procedura espletata e dell'esito della valutazione è redatto apposito verbale approvato dal Responsabile del settore interessato. L'esito della procedura comparativa viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per almeno 15 giorni.
5. A seguito dell'individuazione del soggetto esterno da parte della Commissione, il Responsabile interessato provvede alla formalizzazione dell'incarico con successivo provvedimento.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) per far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili, valutate con adeguata e specifica motivazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, nei limiti di spesa pari ad € **10.000,00** (iva esclusa);
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, nei limiti di spesa pari ad € **10.000,00** (iva esclusa);

Articolo 8

Liste di accreditamento di esperti

1. Per le esigenze di flessibilità e celerità l'Amministrazione comunale può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni di elevata specializzazione, in possesso dei requisiti professionali previsti ai precedenti articoli 5 e 6, ai quali affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
2. Le liste sono aggiornate almeno annualmente. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei allo svolgimento delle diverse tipologie di prestazioni.
3. L'elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile di p.o. e approvato con relativo provvedimento nel quale viene fissato anche il periodo di validità.
4. Per la formazione dell'elenco si procederà mediante pubblicazione di apposito avviso da pubblicare per almeno 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web comunale. Qualora ritenuto opportuno per un'efficace sollecitazione dell'interesse degli esperti, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità. L'avviso dovrà specificare i requisiti soggettivi e le capacità tecnico professionali che devono essere posseduti dagli aspiranti, documentate da idoneo curriculum.
5. Le richieste di inserimento sono valutate da apposita commissione composta da almeno tre membri.
6. L'ordine di inserimento degli esperti valutati idonei nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
7. Il Responsabile interessato ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati nell'art. 5 c. 5, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
8. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico - professionale richiesti per l'affidamento dell'incarico.
9. In sede di affidamento degli incarichi gli esperti sono invitati ad autocertificare, ai sensi della vigente normativa in materia, il permanere dei requisiti dichiarati e verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.
10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'esperto o malafede in sede di svolgimento delle prestazioni contrattuali;
 - b) quanto intervengano cause di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente;
 - c) quando ricorra per l'esperto l'applicazione della normativa antimafia;
 - d) su richiesta scritta dell'esperto

11. L'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze può valutare, attraverso appositi accordi da stipulare preventivamente, la creazione di elenchi unici, per categorie di esperti, tra diversi Comuni.
Gli accordi disciplineranno le forme di partecipazione e di consultazione fra gli Enti aderenti, le modalità di utilizzo degli elenchi, nonché le modalità di ripartizione degli eventuali oneri.

Articolo 9

Formalizzazione dell'incarico

1. Il Responsabile di p.o. interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, oltre agli elementi obbligatori del contratto, può contenere ulteriori elementi integrativi e/o specificativi come sotto indicato a titolo esemplificativo:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e di verifica delle stesse. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione comunale, ma non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - g) l'ammontare del corrispettivo della prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) Le modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) la specifica dichiarazione del contraente di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Ente;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) eventuali ulteriori garanzie da prestarsi da parte del contraente;
 - m) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La liquidazione è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

4. Il pagamento avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
5. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Responsabile.
6. I contratti relativi ad incarichi di collaborazioni coordinate e continuative e la relativa determinazione dovranno essere inviati al Settore Personale almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto per gli adempimenti di legge conseguenti.
7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Articolo 10

Incarichi conferiti a dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
2. Gli incarichi a dipendenti di altra pubblica amministrazione sono disciplinati da apposita normativa in materia.
3. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

Articolo 11

Pubblicizzazione e Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali

1. I provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del Comune. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei predetti dati sul sito web del Comune.
2. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore interessato.

3. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, almeno semestrale, all'Albo Pretorio e sul sito web comunale, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
4. Semestralmente copia degli elenchi degli incarichi conferiti viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, secondo le disposizioni in vigore in materia.
5. Per gli adempimenti di cui sopra il Responsabile del Settore interessato, dovrà far pervenire al Settore personale i provvedimenti (determina e disciplinare allegato) relativi all'affidamento degli incarichi, completi dei dati necessari, almeno cinque giorni prima della decorrenza prevista.

Articolo 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Responsabile di p.o. interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurative e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Articolo 13

Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati nel presente regolamento possono essere sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a **5.000 euro** (iva

compresa) devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Articolo 14

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6bis e 6 ter dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, contenute nel limite di € 2.000,00, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi per la costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 del T.U.O.E.L.) né agli incarichi per la copertura dei posti di responsabili di servizio o di alta specializzazione (art. 110 c. da 1 a 5), le cui procedure di conferimento sono disciplinate dal Titolo VII del vigente Regolamento di accesso all'impiego.
4. Sono inoltre esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) Gli incarichi di progettazione e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge e agli atti normativi inerenti;
 - b) Gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, quando la natura della controversia sia particolarmente complessa. Tali incarichi sono affidati sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e dell'eventuale normativa di riferimento;
 - c) Gli appalti di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 già autonomamente disciplinati;
 - d) Gli incarichi in qualità di componenti esperti in procedure di gara o di concorso;

Articolo 15
Funzioni di supporto e presidio organizzativo

1. Nel rispetto dell'autonomia discrezionale e delle responsabilità in capo agli Organi Politici e ai Responsabili che programmano e conferiscono incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata esperienza, al Settore Personale possono essere demandate funzioni di supporto e di presidio centralizzato giuridico/economico, ed in particolare:
 - la istituzione del registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati in ordine cronologico tutti gli incarichi conferiti;
 - la definizione di linee guida per l'omogeneità dei comportamenti gestionali dell'Ente, specificativi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - la gestione dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali e fiscali nei casi in cui la collaborazione sia soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (L.335/95) e all'INAIL, previa acquisizione dei relativi provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile del settore interessato.

Articolo 16

Disposizioni Finali

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente incompatibili con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
